Pubblicato il 24/08/2024

N. 15930/2024 REG.PROV.COLL. N. 02501/2024 REG.RIC.



### REPUBBLICA ITALIANA

#### IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

#### **SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 2501 del 2024, proposto da Giuseppe Bellotti, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Camarca, Stefano Ferone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Cassa Italiana Previdenza e Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti, in persona del Direttore pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuliano Fonderico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

## per l'annullamento

del diniego espresso a fronte dell'istanza di accesso ai documenti trasmessa a mezzo PEC in data 10 gennaio 2024;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Cassa Italiana Previdenza e

Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2024 la dott.ssa Virginia Arata e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### FATTO e DIRITTO

Con ricorso depositato l'8 marzo 2024 e ritualmente notificato, l'odierno ricorrente ha domandato l'annullamento del provvedimento indicato in epigrafe.

Si è costituita in giudizio l'Amministrazione controdeducendo a quanto sostenuto nell'atto introduttivo, depositando documentazione e domandando il rigetto del ricorso.

All'udienza del 3 luglio 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

In data 19 dicembre 2023 il ricorrente è stato destinatario di Decreto Ingiuntivo n. 574/2023 del 7 novembre 2023 emesso a seguito del procedimento monitorio incardinato davanti al Tribunale di Napoli Nord – Sezione Lavoro avente n. R.G. 13324/2023 riferito alla richiesta di pagamento del contributo soggettivo (art. 1 RC), integrativo (art. 2 RC) e di maternità, oltre ad interessi e maggiorazioni e/o sanzioni delle annualità contributive 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021.

Egli ha quindi presentato istanza di accesso agli atti, domandando copia degli atti e documenti sottesi alle partite di credito azionate con il predetto Decreto Ingiuntivo.

In data 19 maggio 2022, l'amministrazione ha dato riscontro all'istanza (cfr. PEC depositata in atti), fornendo una serie di documenti e atti interruttivi in

suo possesso, relativi alle seguenti annualità: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2019.

La stessa amministrazione ha, inoltre, chiarito che per alcune delle annualità oggetto dell'istanza sarebbe stato necessario domandare l'accesso all'Agenzia delle Entrate – Riscossione, quale "amministrazione che detiene stabilmente tali documenti" e chiarendo, altresì, che tutta la corrispondenza in entrata e in uscita con l'iscritto era già nella disponibilità del ricorrente, tramite accesso alla propria "Area riservata".

Il ricorrente ha inoltrato in data 10 gennaio 2024 ulteriore istanza di accesso alla quale l'ente ha risposto precisando che tutta la documentazione relativa al rapporto previdenziale era autonomamente reperibile sulla pagina web personale messa a disposizione dalla Cassa e che, in occasione della precedente istanza di accesso, era stata già trasmessa la documentazione autonomamente formata dalla Cassa.

Ebbene, dalla documentazione depositata in atti e non contestata da parte ricorrente, si evince che l'Amministrazione abbia effettivamente messo a disposizione del ricorrente la documentazione in suo possesso in merito alle annualità oggetto della controversia sottostante, quali indicate nell'originaria istanza di accesso agli atti.

Il ricorrente, d'altra parte, avrebbe dovuto – laddove avesse ravvisato un interesse attuale all'ostensione di documenti non in suo possesso – formulare un'istanza di accesso agli atti precisa e circostanziata con specifico riferimento a quanto necessario alla sua difesa in giudizio.

Egli, invece, ha genericamente domandato l'ostensione di "eventuali avvisi bonari (...); eventuali comunicazioni di irregolarità (...); eventuali avvisi di liquidazione (...); ogni altra eventuale comunicazione (...)" senza in alcun modo considerare quanto già osteso dall'Amministrazione e quanto già presente sull'Area telematica.

Invero, l'accesso agli atti deve avere ad oggetto una specifica documentazione in possesso del detentore dei documenti, indicata in modo sufficientemente preciso e circoscritto e non può riguardare un complesso non individuato di atti di cui non si conosce neppure con certezza la consistenza e il contenuto, e soprattutto la pertinenza rispetto alla condizione della richiedente, assumendo altrimenti l'istanza un sostanziale carattere meramente esplorativo, inammissibile ex art. 24, comma 3, l. n. 241 del 1990.

Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere rigettato.

Le spese processuali sono poste a carico di parte soccombente e liquidate in dispositivo.

### P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali, liquidate in € 1000,00 oltre accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2024 con l'intervento dei magistrati:

Leonardo Spagnoletti, Presidente

Rosaria Palma, Primo Referendario

Virginia Arata, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE Virginia Arata IL PRESIDENTE Leonardo Spagnoletti

# IL SEGRETARIO